

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 26/05/2020

FATTO

Nel ricorso, la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato, il 21 novembre 2014, un prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 50 rate.

Pertanto ha chiesto: (i) il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.040,06, così dettagliati: «Spese di attivazione del finanziamento» € 291,67, «Costo del servizio ente previdenziale» € 121,10, «Commissione d'intermediazione» € 1.627,29; (ii) la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 50:

- ha svolto alcune considerazioni circa la non applicabilità immediata della sentenza “Lexitor” alla legislazione nazionale;
- ha rappresentato che la ricorrente era stata messa a conoscenza in modo chiaro delle condizioni economiche che regolavano il prestito, in conformità con le norme di trasparenza *pro tempore* vigenti;



- ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di attivazione e di quelle di intermediazione.

Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In sede di repliche, la parte ricorrente ha sostenuto che, in seguito alla sentenza 'Lexitor', la distinzione tra oneri *up front* e oneri *recurring* non sarebbe più rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla restituzione delle spese non godute, in quanto tutti gli oneri devono essere oggetto di rimborso, eventualmente anche in linea di interessi.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo il pagamento della rata n. 50 sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria, coerente con il conteggio estintivo.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto il 21 novembre 2014. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. L'intermediario resistente ha versato in atti copia di una fattura e del relativo dettaglio contabile per importi versati a titolo di provvigioni.

Sulla base degli orientamenti consolidati dei Collegi, le commissioni contrattuali sono classificabili come segue: le «Commissioni di attivazione» sono *recurring* (dato che, con riguardo alle spese di attivazione del finanziamento, l'orientamento consolidato dei collegi, in virtù del riferimento alla «gestione della rete di vendita» contenuto nella descrizione della clausola, ha concordato sulla natura *recurring* delle spese in quanto la «gestione della rete di vendita» sottende attività che coprono l'intero rapporto negoziale); la «Commissione d'intermediazione» è *up front*; le «Spese del servizio Ente previdenziale» sono *recurring* ai sensi dell'art. 5 delle condizioni contrattuali.

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nei contratti e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, si ottiene la seguente cifra, da restituire alla parte ricorrente:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,69%				
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%				
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,82%				
rate pagate	50	rate residue	70				
Oneri sostenuti		Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Commissioni d'intermediazione		2.789,64	Upfront	36,82%	1.027,26		1.027,26
Commissioni d'attivazione		500,00	Recurring	58,33%	291,67		291,67
Costo del servizio ente previdenziale		207,60	Recurring	58,33%	121,10	121,10	0,00
Totale		3.497,24					1.318,93

L'importo come sopra calcolato (€ 1.318,93), su cui debbono essere calcolati gli interessi legali dal reclamo al saldo, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.040,06), la quale calcola tutti gli importi col criterio del *pro rata temporis* lineare e non ha riconosciuto l'abbuono di € 121,10 ricevuto in sede di estinzione anticipata.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.318,93 oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA